

Alle 8 della sera, immancabile squilla il telefono...

di Nicola LEONE, Direttore Generale It Time SpA, Presidente Fondazione JobMagazine onlus

E' un appuntamento fisso, ineluttabile e ineludibile; non voluto né cercato, ma sicuro e costante. Una certezza. Alla sera, puntualmente all'ora di cena, è immancabile lo squillo del telefono. Può essere la suocera che frema dal comunicare alla figlia cose importantissime e urgentissime; oppure una gentile operatrice che ci propone servizi innovativi e sconti strepitosi. Le comunicazioni sono ovviamente equipollenti per importanza e tempistica.

Consoliamoci: l'evoluzione tecnologica e il videocitofono ci hanno liberati dal venditore della Folletto o della enciclopedia da porta a porta. Sopravvive ahimè l'assalto dei Testimoni di Geova, ma limitato al primo mattino dei festivi, in quanto più agguerriti dei venditori nel conquistare l'ingresso al piano.

Torniamo alle 8 della sera e allo squillo del telefono. In merito alla suocera c'è tutta una letteratura, quindi pace... La gentile operatrice, invece, diligentemente ci informa che l'attuale nostro fornitore (al tempo telefonico, di energia elettrica, gas e simili) ha delle tariffe a noi non adatte quindi consigliando di risparmiare passando ad altro fornitore-operatore. *Gattopardescamente sappiamo che ben poco cambia cambiando, ma diamo per buona la segnalazione.* E' sufficiente ascoltare e annuire alla filastrocca della gentile operatrice per disdire l'attuale contratto e sottoscriverne un altro. La filastrocca telefonica della nostra gentile operatrice ci informa delle nuove condizioni e di tutte le clausole. Abbiamo quindi un contratto a cui segue relativa bolletta.

Giuridicamente i contratti possono essere anche a voce, lo sappiamo. Ma che si possa associare questi contratti telefonici a quelli verbali mi sembra un tantino forzato. La sottoscrizione di un negozio giuridico a voce implica il *de visu*, ossia il guardarsi in faccia in termini di identificazione delle generalità delle parti che concordano una prestazione in cambio di una altra controprestazione o di un corrispettivo. Nel caso del contratto sottoscritto telefonicamente, evidentemente si tratta di una forzatura, sia in merito alle condizioni che anche e soprattutto circa l'oggetto del contratto (con possibile nullabilità del medesimo).

Ascoltata la filastrocca e annuito, il contratto parte e quindi segue la relativa bolletta. *Attenzione che uno sbadiglio potrebbe essere inteso come assenso!* Il contratto è sottoscritto, ma in quanto ad essere valido è di non pacifica interpretazione: il contratto non credo possa semplicisticamente perfezionarsi con l'utilizzo del servizio o della prestazione della erogazione, ma con il pagamento della bolletta. Mi spiego. L'utilizzo del servizio non credo manifesti la reale volontà dell'utente di passare da un fornitore all'altro, in ragione del servizio stesso.

La quotidianità di utilizzo da parte dell'utente non può denotare differenze di gas, qualità della telefonata o di energia elettrica dall'uno all'altro fornitore, trattandosi di utenze di pubblica utilità e consumo consolidato. Da ricordare che il nuovo contratto telefonico nasce dalla revoca-disdetta di uno precedente tradizionale. E quindi l'intento di disdire una fornitura per sottoscriverne una altra a nuove condizioni deve essere manifesta e pacifica. Uno *sbadiglio* è diverso dalla manifestazione di assenso a sottoscrivere.

Vediamo un altro caso, maggiormente esplicativo: la sottoscrizione di polizza assicurativa Responsabilità Civile Auto a mezzo Internet. Sicuramente c'è il vantaggio economico del risparmio di intermediazione dell'agenzia, e sono tra i fautori e propugnatori. Alla sottoscrizione e al pagamento virtuale, segue la documentazione cartacea da sottoscrivere fisicamente al proprio domicilio e da rispedire al proponente. Oltre al fatto che il contraente cerca il contatto e non lo subisce telefonicamente. Abbiamo pertanto il contratto fisicamente spedito al domicilio del contraente che esplica minuziosamente l'oggetto, le parti e le condizioni; coevo al contratto fisico c'è la fondamentale sottoscrizione del modulo di

pagamento. Pertanto il contratto fisico sottoscritto è accompagnato dal pagamento che rende il contratto valido ed efficace. Eventuali rivalse ineriscono alle dichiarazioni rese, ma il contratto è valido e certamente è quello che preferiamo.

Una altra considerazione. La forma scritta è richiesta anche nella nuova formula di famiglia individuata nei *di.co.*. Di contro al tradizionale *more uxorio*, abbastanza riconducibili all'*usu capione* i nuovi *di.co.* si perfezionano nella forma scritta della raccomandata che il mittente notifica al destinatario. Nel senso che chi vive come una moglie oppure utilizza un bene come un proprietario ma non ne ha il titolo, alla fine lo diventa. Che poi la notifica nei *di.co.* per ovvietà di convivenza sia mittente che destinatario abbiano il medesimo recapito è altro discorso. Come pure che la nuova formula possa avere poliedriche combinazioni sessuali che trascendano alla muliebrità...

La tecnologia è però al lavoro, auspichiamo, sia per la suocera che per la gentile operatrice delle 8 della sera. Quanto ai *di.co.* ci stanno lavorando.